

DOCUMENTO 103
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

Sommario

| | |
|---|----|
| a) Oggetto e campo di applicazione..... | 3 |
| b) Definizioni..... | 3 |
| Whistleblower (o Segnalante) | 3 |
| Facilitatore | 3 |
| Whistleblowing | 4 |
| Corruzione | 4 |
| Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza..... | 4 |
| SEZIONE 1 – CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE | 4 |
| 1. Presupposti normativi..... | 4 |
| 2. Campo d'intervento oggettivo della segnalazione | 5 |
| 3. Soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni..... | 6 |
| 4. Contenuti della segnalazione | 6 |
| 5. Modalità di presentazione della segnalazione | 6 |
| 6. Gestione del canale di segnalazione interna | 8 |
| 7. Precauzioni per la tutela del “Segnalante” | 8 |
| 8. Divieto di ritorsione | 9 |
| 9. Segnalazione di azioni ritorsive | 9 |
| 10. Eccezioni alla disciplina della tutela del Segnalante | 10 |
| 11. Attività di accertamento delle segnalazioni | 11 |
| 12. Riservatezza e tutela dei dati personali | 11 |
| 13. Azioni di sensibilizzazione..... | 12 |
| 14. Segnalazioni anonime | 12 |
| 15. Utilizzo dei reclami nel processo di gestione del rischio corruzione | 13 |
| 16. Azioni del RPCT per modificazione delle misure di prevenzione dei rischi..... | 13 |
| 17. Disposizioni finali..... | 13 |
| SEZIONE 2 – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DENUNCIA DEL DANNO ERARIALE | 14 |
| 1. Soggetti tenuti all'obbligo di denuncia | 14 |
| 2. Presupposti delle denunce | 14 |
| 3. Contenuto delle denunce..... | 14 |
| 4. Tempi delle denunce..... | 15 |
| 5. Modalità procedurali particolari | 15 |
| 6. Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi | 15 |

a) Oggetto e campo di applicazione

Il presente documento, alla sezione 1, disciplina il canale interno di segnalazione e la gestione dello stesso, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, compresi liberi professionisti, consulenti, tirocinanti o volontari, che prestano la propria attività per l' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

L'AREU adotta il presente documento al fine di illustrare ai propri dipendenti e collaboratori le modalità per la presentazione di segnalazioni che possano portare all'emersione di fenomeni interni di corruzione, nell'ampia accezione data a quest'ultimo termine nell'ambito della Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ripresa successivamente dal Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione (approvato dall'ANAC – ex CIVIT – con deliberazione n. 72 del 11.09.2013). Si pone, pertanto, quale strumento guida per fornire indicazioni rispetto alle procedure e alle dinamiche relative alla gestione della denuncia del “Segnalante”, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto.

In tale ottica, l'obiettivo prioritario è quello di fornire al “Segnalante” oggettive indicazioni operative circa:

- i destinatari della segnalazione;
- l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- le forme di tutela che vengono offerte e garantite.

Inoltre, con il presente documento, si intendono indicare idonee precauzioni per tutelare il “Segnalante”, in particolare il collaboratore interno (c.d. Whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile azione ritorsiva nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

Alla sezione 2, fornisce indicazioni operative per quel che concerne gli adempimenti relativi alla denuncia alla competente Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.

b) Definizioni

Whistleblower (o Segnalante)

Per “Whistleblower” (di seguito anche Segnalante), si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il Segnalante è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo ad una persona o ad un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il Whistleblowing consiste nell'attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Facilitatore

Per “Facilitatore” si intende la persona fisica che assiste, fornendo consulenza e sostegno, il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Il Facilitatore gode delle medesime tutele del

Segnalante.

Whistleblowing

Per “*Whistleblowing*” s’intende l’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere il “*Whistleblower*”.

Corruzione

La corruzione, così come anche specificato nella Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nel PNA 2015, e meglio illustrato nel “Piano di prevenzione della corruzione Programma per la trasparenza e l’integrità”, (DOC 166 *Piano integrato di attività e organizzazione*), deve essere intesa in senso lato e ampio, comprendendo tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere pubblico a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – anche RPCT – è la figura cardine su cui si regge il sistema di anticorruzione di livello locale delineato con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012. ANAC definisce il RPCT come “*il punto di riferimento interno ad ogni amministrazione per l’attuazione della normativa anticorruzione*”. Le funzioni del RPCT si focalizzano essenzialmente nella elaborazione del Piano anticorruzione e trasparenza per tutto quanto concerne la prevenzione della corruzione e la trasparenza e nella verifica della tenuta complessiva del sistema anticorruzione dell’Agenzia. Con riferimento alla normativa inerente il whistleblowing, si occupa della gestione del canale interno di segnalazione, della raccolta delle segnalazioni, della verifica e analisi delle stesse.

SEZIONE 1 – CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE

1. Presupposti normativi

Il D.Lgs. n. 24/2023 rappresenta la fonte primaria di tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico e l’integrità dell’amministrazione pubblica (nonché dell’ente privato nei casi applicabili), di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La disciplina prescrive la tutela dell’anonimato dei segnalanti e vieta azioni ritorsive nei loro confronti.

La garanzia della protezione dei soggetti che si espongono mediante segnalazioni, denunce e mediante la divulgazione pubblica, rappresenta uno strumento fondamentale all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione.

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede l’elencazione delle tipologie di violazioni, apprese nel contesto lavorativo, la cui segnalazione determina la tutela del Segnalante contro azioni ritorsive che possano essere poste in essere nei suoi confronti, oltre a disciplinare la gestione delle segnalazioni mediante i canali interni ed esterni.

È stato introdotto un diversificato sistema di presentazione delle segnalazioni relative alle violazioni apprese nel contesto lavorativo, prevedendo l’introduzione:

- di canali interni di segnalazione;

- di un canale esterno attivato presso ANAC, utilizzabile dai segnalanti ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore.

Inoltre è stata prevista la possibilità per il Segnalante di effettuare una divulgazione pubblica, la cui tutela è comunque garantita in presenza di particolari condizioni.

I canali interni permettono la comunicazione all'organo preposto di informazioni sulle violazioni da parte del Segnalante, garantendone l'anonimato e la tutela. Il canale esterno, gestito da ANAC, è un canale secondario a cui il Segnalante potrà accedere qualora il canale interno si riveli inefficace. Al fine di rendere più efficace lo strumento della segnalazione, il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici ha comunque introdotto un vero e proprio obbligo di segnalazione di situazioni di illecito il quale prevede che *"Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza (di seguito anche solo RPCT) e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza"*.

2. Campo d'intervento oggettivo della segnalazione

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *Whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Il *Whistleblowing* non riguarda in alcun modo le lamentele di carattere personale del Segnalante; il Segnalante non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi, per competenza, ad altri organismi (es. Comitato Unico di Garanzia - CUG).

Non sono ricomprese, tra le informazioni segnalabili, e, quindi sono prive di tutela, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni di totale dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Oggetto di segnalazione sono, pertanto: le violazioni, commesse o che ragionevolmente il Segnalante ritiene possano esserlo sulla base di elementi concreti, anche se non ancora commesse, di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, inteso in senso tale da ricomprendere anche altri rapporti giuridici diversi dal rapporto di lavoro in senso stretto.

Le violazioni, in particolare, sono tutti i comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli

alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. Soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni

I soggetti preposti, in generale, alla ricezione e gestione delle segnalazioni sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) – Canale delle segnalazioni interne;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Canale delle segnalazioni esterne.

4. Contenuti della segnalazione

La segnalazione – da effettuarsi preferibilmente utilizzando l'apposito modulo (MOD 220 *Segnalazione di condotte illecite*) – deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (Segnalante), con indicazione del profilo professionale d'inquadramento e della funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia, oltre ai propri dati di contatto;
- esaustiva descrizione dell'episodio e dei fatti oggetto di segnalazione, con l'indicazione dei soggetti coinvolti;
- i nominativi di eventuali testimoni, se conosciuti;
- luogo e data ove si sono svolti i fatti;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare l'attendibilità dei fatti;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la reale sussistenza di quanto segnalato.

Il Segnalante è tenuto, altresì, a indicare tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti riportati nella segnalazione. In caso di mancata indicazione degli elementi essenziali all'identificazione del segnalante, del fatto e dell'autore, la segnalazione potrebbe non essere presa in considerazione.

5. Modalità di presentazione della segnalazione

La segnalazione, il cui modulo è pubblicato sul portale web dell'Agenzia all'interno della sezione *Amministrazione trasparente\Altri contenuti\Prevenzione della Corruzione*, deve essere completa di tutti gli elementi essenziali di cui al punto precedente.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- tramite la piattaforma di segnalazione online, istituita al fine di favorire il “canale” comunicativo con i possibili segnalanti, visibile dal solo RPCT, al quale devono essere trasmesse tutte le segnalazioni. I segnalanti possono accedere al canale tramite il sito istituzionale di AREU, nella sezione Amministrazione Trasparente (*Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*). Grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco (“key code”) ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al Segnalante di “dialogare” con AREU in modo anonimo e personalizzato (è quindi garantito un maggior livello di riservatezza) e di essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. E' necessario che il Segnalante conservi con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo;
- mediante il servizio postale, con busta chiusa indirizzata a AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – AREU, Via A. Campanini n. 6 - 20124 MILANO, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, con le seguenti ulteriori opzioni alternative:
 - con i dati identificativi del Segnalante “in chiaro” e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
 - con un'ulteriore busta chiusa, contenuta nella busta, contenente le generalità del Segnalante e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
- consegna diretta e personale del modulo di segnalazione (MOD 220) al RPCT;
- segnalazione orale, purché contenente tutti gli elementi essenziali.

La segnalazione orale può essere effettuata:

- direttamente al RPCT nel corso di un incontro. L'incontro viene fissato entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione con modalità tali da garantire l'anonimato del Segnalante;
- attraverso l'apposita linea telefonica diretta (o sistema di messaggistica vocale – segreteria telefonica) messa a disposizione da AREU nella sezione Amministrazione Trasparente (*Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*).

In entrambi i casi, la segnalazione orale, previo consenso del Segnalante, può essere documentata a cura del personale addetto (RPCT e personale di supporto) su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale. Il contenuto delle trascrizioni, del verbale o del resoconto può essere verificato, rettificato o confermato da parte del Segnalante con propria sottoscrizione.

Indipendentemente dalla modalità di presentazione, il RPCT provvede a far protocollare la segnalazione, con protocollazione riservata, al fine di salvaguardare l'identità del Segnalante e il contenuto del documento. Alla segnalazione – all'interno dell'applicativo di protocollo – viene assegnato il numero progressivo annuale, riportando nel campo dell'oggetto della seguente dicitura: “Segnalazione di illecito a cura di Whistleblower”. Successivamente, il RPCT avvia il procedimento di accertamento della segnalazione, come meglio descritto di seguito.

Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, lo stesso ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria o Contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale.

6. Gestione del canale di segnalazione interna

Il RPCT, entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, con modalità diverse in relazione alla modalità di presentazione.

È compito del RPCT mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e, qualora ritenuto utile o necessario per l'approfondimento della segnalazione, chiedere integrazioni.

Il RPCT, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro in merito alle misure previste e adottate per dare seguito alla segnalazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

7. Precauzioni per la tutela del "Segnalante"

L'identità del Segnalante, nonché tutte le altre informazioni da cui possa evincersi l'identità, è protetta in ogni contesto, a partire dal momento del processo. L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla segnalazione. Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Agenzia.

Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti all'assoluta riservatezza dell'informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente.

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione/denuncia, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'accusato solo nei seguenti casi:

- in presenza del consenso espresso del Segnalante;
- qualora la contestazione d'addebito risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante e risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato, purché tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memoria difensiva.

La segnalazione è sottratta all'accesso (ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023), istituto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, e dal diritto di accesso civico previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La disciplina prevede che i soggetti che effettuano segnalazioni riferite a condotte illecite conosciute in occasione del rapporto di lavoro, non possano subire condotte ritorsive. In particolare, i Segnalanti non possono essere sanzionati, licenziati o subire altre tipologie di ritorsioni aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il Dirigente che riceve informazioni da parte di un proprio collaboratore di un illecito o di un'irregolarità è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al RPCT oppure a provvedere in proprio e direttamente a informare quest'ultimo, seguendo il canale di segnalazione interna. In caso di omissione e di mancata protezione del Segnalante, il Dirigente risponde disciplinarmente per inosservanza di disposizioni di servizio e, se ne sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

In caso di divulgazione pubblica il Segnalante beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha effettuato una segnalazione (interna e/o esterna) e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti il pericolo di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

8. Divieto di ritorsione

Nei confronti del Segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione¹ avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il RPCT, per ogni procedimento, è tenuto ad attuare il monitoraggio delle segnalazioni di comportamenti ritorsivi nei confronti del Segnalante al fine di valutare le azioni da intraprendere.

9. Segnalazione di azioni ritorsive

Il dipendente che ritiene di aver subito ritorsioni, direttamente o tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderisce, deve dare tempestiva notizia circostanziata dell'azione ritorsiva al RPCT.

Il RPCT valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione dell'accaduto:

- al Dirigente sovraordinato del soggetto che ha operato azioni ritorsive, tenuto, a sua volta, a valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o rimediare gli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare le eventuali misure da adottare nei confronti del soggetto che ha operato la discriminazione;
- all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'Ispettorato della Funzione Pubblica, che valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Ove il Segnalante ritenga di aver subito misure ritorsive dallo stesso Responsabile della Struttura organizzativa di afferenza, il RPCT è tenuto a verificare quanto rappresentato e a prendere opportuni

¹ Per misure ritorsive si possono intendere, in modo non tassativo: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di demerito o referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; n) annullamento di una licenza o di un permesso; o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

provvedimenti, confrontandosi con l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e con la Direzione dell'Agenda, nei casi di maggiore gravità.

Il Segnalante (dipendente) che ritiene di aver subito una misura ritorsiva può, altresì, dare notizia dell'avvenuta discriminazione:

- ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto presenti in ambito aziendale (l'Organizzazione sindacale deve riferire sull'azione ritorsiva all'Ispettorato della Funzione Pubblica nel caso in cui il RPCT non abbia già provveduto nel merito);
- al CUG, il cui Presidente deve riferire sulle azioni ritorsive all'Ispettorato della Funzione Pubblica nel caso in cui il RPCT non abbia già provveduto nel merito.

L'adozione di azioni ritorsive a seguito di *Whistleblowing*, che abbia avuto come destinatari anche il RPCT e il Presidente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, può essere segnalata direttamente all'Ispettorato della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dagli interessati ovvero dall'Organizzazione Sindacale cui gli stessi conferiscono mandato.

10. Eccezioni alla disciplina della tutela del Segnalante

Il disposto del terzo comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede l'elencazione delle eccezioni alla disciplina a tutela del Segnalante, nel caso in cui sia accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale dello stesso per i reati di:

- calunnia²;
- diffamazione³;

La tutela non è garantita neppure in caso di responsabilità civile, accertata almeno con sentenza di primo grado, derivante dalla commissione di una delle condotte di cui sopra, nei casi di dolo o colpa grave.

La responsabilità penale o ogni altra responsabilità del Segnalante non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni, non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare le violazioni. Sono, altresì, fonte di responsabilità, anche disciplinare, eventuali forme di abuso quali, ad esempio, segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato e altri soggetti e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente documento. In tale caso, venendo meno il

² Codice Penale: art. 368 Calunnia

Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

³ Codice Penale: art. 595 Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrecentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilaseicentacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58 bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

diritto all'anonimato del Segnalante, si provvederà a informare il denunciato al fine di permettergli la tutela dei propri interessi.

11. Attività di accertamento delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla veridicità dei fatti rappresentati nella dichiarazione del Segnalante, nel rispetto di quanto già indicato, sono affidate al RPCT.

Nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità, il RPCT effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale del Segnalante e di altre persone (indicate dal Segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati, al quale potranno essere richiesti chiarimenti, documenti, informazioni ulteriori. Il Segnalante potrà essere contattato direttamente ed essere ricevuto in un luogo protetto, anche al di fuori delle sedi dell'Agenzia, al fine di garantire la massima riservatezza.

La segnalazione subisce un processo di anonimizzazione e viene oscurata in corrispondenza dei dati identificativi del Segnalante. Qualora necessiti di ulteriori specificazioni, potrà essere trasmessa ad altri soggetti utili ai fini dell'istruttoria cui potrebbe essere richiesto di fornire i necessari chiarimenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è tenuto a rivolgersi agli organi e alle autorità preposte, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante. In particolare, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- informare la Direzione dell'Agenzia per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutela dell'Agenzia stessa;
- comunicare l'esito dell'istruttoria all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, o al Responsabile della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione se competente, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- raccomandare la presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria competente da parte del Direttore Generale, nelle fattispecie più gravi e se sussistono i presupposti di legge;
- adottare, o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per garantire il pieno ripristino della legalità.

I Responsabili delle strutture interessate, in collaborazione con il RPCT, all'esito dell'istruttoria, effettuano l'analisi e la rivalutazione dei processi coinvolti nelle situazioni denunciate come illecite individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di abbattimento del rischio corruttivo, in conformità alle disposizioni del Piano Anticorruzione e Trasparenza contenuto nel PIAO.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, venissero ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora all'esito delle verifiche effettuate la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per procurare a sé un vantaggio o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, i competenti Organismi dell'Agenzia valuteranno azioni di responsabilità disciplinare a carico del Segnalante.

12. Riservatezza e tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in ottemperanza a quanto stabilito dal

Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D. Lgs. n. 51/2018.

Nell'ambito della gestione di una segnalazione, sono raccolti esclusivamente i dati personali necessari e/o utili all'istruttoria.

Il RPCT – che opera in qualità di autorizzato al trattamento – ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del Segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento e non raccoglie – o cancella direttamente se raccolti – dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione. La riservatezza viene garantita anche nei confronti di tutte le altre informazioni o elementi, in qualsiasi modo acquisiti, della segnalazione da cui possa essere dedotta l'identità del Segnalante.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, la comunicazione dell'identità del Segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della propria identità;
- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del Segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

L'identità del Segnalante, oltre ai casi sopra elencati, può essere disvelata solo con il consenso dello stesso. I dati del Segnalante possono essere trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento da parte del Segnalante. Quanto disposto a tutela dell'identità del Segnalante si intende operante nei confronti di tutti gli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Nel rispetto delle prescrizioni in tema di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), i dati personali del Segnalante sono conservati non oltre il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati originariamente raccolti o utilizzati.

13. Azioni di sensibilizzazione

AREU promuove, a tutela dei Segnalanti, un'efficace azione di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di illecito, a tutela del pubblico interesse. A tal fine, AREU pubblica sul portale web, nella sezione Amministrazione trasparente, il presente documento, così da favorire la diffusione dell'istituto del Whistleblowing e il diritto dello stesso a essere tutelato nel caso di denuncia di azioni illecite.

Sul sito internet dell'Agenzia è inoltre disponibile la relazione annuale sull'attività del RPCT che reca i risultati aggregati delle segnalazioni pervenute.

14. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, e cioè quelle prive di elementi che consentano l'inequivocabile identificazione dell'autore sono trattate alla stregua delle altre segnalazioni ordinarie e valutate per procedere a ulteriori controlli solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica

anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, trovano applicazione le misure di protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e dal presente documento.

15. Utilizzo dei reclami nel processo di gestione del rischio corruzione

Qualora pervenga a una Struttura/articolazione dell'Agenzia un reclamo che contenga una segnalazione di illeciti (penali, disciplinari, amministrativi, civili) riguardanti l'AREU o suoi dipendenti, lo stesso deve essere trasmesso al RPCT nel rispetto dei principi sopra descritti.

16. Azioni del RPCT per modificazione delle misure di prevenzione dei rischi

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del Piano di prevenzione della corruzione vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, anche e soprattutto in relazione alle aree di rischio in esso individuate, il RPCT effettua la modifica dello stesso, descrivendo le misure preventive ulteriori adottate, ad integrazione di quelle inserite nel Piano.

17. Disposizioni finali

La violazione degli obblighi previsti dal presente documento, configura responsabilità disciplinare per inosservanza delle disposizioni di servizio qualora, a seconda della fattispecie, non siano individuabili illeciti disciplinari più gravi.

La procedura individuata nel presente documento per il *Whistleblowing*, nonché i profili di tutela del Segnalante e dei soggetti coinvolti e le forme di raccordo con altre strutture per i reclami, sono sottoposti a revisione periodica al fine di verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti, dei collaboratori, dei cittadini e degli utenti.

Per quanto non previsto dal presente documento si intende direttamente applicabile il D.Lgs. n. 24/2023, nonché le altre disposizioni legislative direttamente applicabili.

SEZIONE 2 – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DENUNCIA DEL DANNO ERARIALE

1. Soggetti tenuti all'obbligo di denuncia

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario è presupposto essenziale per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che l'art. 1, comma 3, della Legge n. 20/1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver "omesso o ritardato la denuncia", abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

Sono tenuti alla denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti (sezione giurisdizionale) i soggetti preposti agli uffici che hanno prodotto l'evento dannoso e, per espressa previsione normativa:

- gli Organi di vertice delle Amministrazioni (art. 53 R.D. n. 1214/1934);
- i dirigenti responsabili delle Strutture amministrative erogatrici di fondi comunitari o degli organismi di controllo della loro gestione in caso di eventuali danni erariali connessi all'utilizzo dei fondi in questione;
- gli Organi di controllo per eventuali fatti dannosi per la finanza pubblica (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957).

Nei confronti dei dipendenti non apicali si configura un dovere di segnalazione nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale.

2. Presupposti delle denunce

Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

L'obbligo è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

Il danno, per far sorgere l'obbligo di denuncia, deve essere concreto ed attuale, con esclusione dall'obbligo dei fatti aventi solo potenzialità lesiva.

3. Contenuto delle denunce

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del fatto dannoso (descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito evidenziando le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti);
- b) l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, può essere indicata una stima. Tale stima dovrà essere effettuata sulla base dei dati dell'esperienza amministrativa nel settore, oppure l'Amministrazione potrà fornire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, Codice Civile);

- c) l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l'evento lesivo (si tratta tuttavia di un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi come ad es. nel caso di condanne penali); facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi.

4. Tempi delle denunce

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria l'acquisizione di ulteriori elementi.

La denuncia deve essere completa. Una denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i tempi per l'effettiva azionabilità della pretesa risarcitoria.

Nei casi in cui i fatti che possano comportare responsabilità amministrativa vengano a conoscenza dell'Amministrazione, a causa di iniziative assunte dall'Autorità giudiziaria penale, l'Amministrazione – che, peraltro, indipendentemente dalle iniziative assunte in sede penale, conserva propri autonomi poteri di inchiesta amministrativa – in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare immediatamente alla competente Procura presso il giudice contabile, con comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a conoscenza.

La denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura regionale presso la Corte dei Conti “allo stato degli atti” e per quanto consti all'Amministrazione, salvo riferire successivamente e in modo più esauritivo sugli sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta sede penale.

5. Modalità procedurali particolari

È prevista una procedura più snella per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia che consiste nell'inoltro da parte delle amministrazioni alla Procura presso la Corte dei Conti territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un sintetico rapporto-denuncia che segnala gli eventi dannosi verificatisi.

6. Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi

La Pubblica Amministrazione ha facoltà di "costituire in mora", mediante intimazione o richiesta scritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 del Codice Civile, i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione. L'Amministrazione ha anche il potere - nelle more di decisioni definitive del P.M. presso il giudice contabile - di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del danno. Tale, eventuale, circostanza deve essere tempestivamente segnalata al P.M. contabile competente.

L'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma comporta il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in assenza di specifiche sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo:

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'Amministrazione;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, Amministrativi o controversie arbitrali;
- le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.